



CIRCOLARE GIUGNO 2024

INDICE

- | | |
|---|-------|
| 1) INAIL: i nuovi minimi retributivi aggiornati per i premi assicurativi | pag.2 |
| 2) INPS: i chiarimenti sul riscatto dei periodi non coperti da contribuzione | pag.3 |
| 3) INPS: la gestione dei contributi per giornalisti e pubblicisti | pag.4 |
| 4) Lavoratori marittimi: indennità di malattia e determinazione della retribuzione
media globale giornaliera | pag.5 |
| 5) Editoria: le novità in tema di prepensionamento del personale | pag.5 |
| 6) INPS: aggiornati gli importi degli ANF per il 2024 | pag.6 |
| 7) Riforma dello sport ed erogazione di NASpI e DIS-COLL | pag.6 |
| 8) INPS: recupero dell'esonero contributivo nei contratti di solidarietà | pag.7 |

Approfondimenti

- | | |
|---|--------|
| 1) Riscatto di periodi non coperti da contribuzione: al via le indicazioni dell'INPS | pag.8 |
| 2) ANF 2024: le nuove indicazioni dell'INPS | pag.10 |
| 3) INPS: le nuove regole per la fruizione di NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi | pag.13 |

Principali Scadenze pag. 15

IN BREVE

INAIL, PRESTAZIONI

INAIL: i nuovi minimi retributivi aggiornati per i premi assicurativi

INAIL, Circolare 23 maggio 2024, n. 12

L'INAIL – con Circolare del 23 maggio 2024, n. 12 – ha reso noti i limiti di retribuzione imponibile giornaliera e indicato le istruzioni da seguire per il calcolo, con riferimento all'anno 2024.

La **retribuzione effettiva** non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge, che per la generalità dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2024, il limite minimo di retribuzione giornaliera si attesta nella misura pari ad € 56,87, mentre il limite minimo mensile è pari ad € 1.478,62.

Per gli **operai agricoli** il limite giornaliero è di € 50,59 (per quanto riguarda invece quello delle retribuzioni convenzionale, in generale per l'anno 2024 è fissato ad € 31,60).

Le **altre categorie di lavoratori** prese in considerazione sono:

- titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori,
- familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano;
- facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne; insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio;
- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi;
- soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale;

- allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari;
- percettori del Reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Per il **calcolo della retribuzione minima della prima categoria** è previsto un minimale che non sia inferiore a quello della generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta.

INPS, CONTRIBUZIONE

INPS: i chiarimenti sul riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

INPS, Circolare 29 maggio 2024, n. 69

L'INPS – con Circolare del 29 maggio 2024, n. 69 – ha fornito le prime indicazioni per l'applicazione della disciplina dell'istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione reintrodotta nell'ordinamento dalla legge n. 213/2023.

Al riguardo, l'Istituto ha riepilogato:

- **i soggetti beneficiari,**
- **la durata del periodo riscattato** e gli ulteriori requisiti richiesti per l'esercizio della facoltà di riscatto,
- **l'efficacia del periodo** riscattato ai fini pensionistici,
- **la determinazione dell'onere** di riscatto,
- ed illustra le modalità di presentazione della **domanda di riscatto** e di **versamento dell'onere**.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato che può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore.

Vedi l'Approfondimento

INPS: la gestione dei contributi per giornalisti e pubblicisti

INPS, Messaggio 23 maggio 2024, n. 1976

L'INPS – con Messaggio del 23 maggio 2024, n. 1976 – è intervenuto in merito ai titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens, precisando che a partire **dal periodo di competenza “luglio 2022”** i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono iscritti:

- **al FPLD, Gestione contabile separata** se alla data del 30 giugno 2022 il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità e il lavoratore risulti titolare di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore “G2”, “G4” e “G6”);
- **alla Gestione ordinaria del FPLD** se assunti dopo il 30 giugno 2022 o, se già titolari di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla medesima data, cessino il rapporto di lavoro in essere e ne instaurino uno nuovo (Tipo Lavoratore “G3”, “G5” e “G7”).

L'Istituto ha chiarito che diversi datori di lavoro, dal 1° luglio 2022, hanno **esposto erroneamente nei flussi Uniemens i giornalisti** che, alla data del 30 giugno 2022, risultavano iscritti alla gestione sostitutiva INPGI, con il codice > Tipo Lavoratore > “G3”, “G5” e “G7” (FPLD) in luogo, rispettivamente, dei codici corretti “G2”, “G4” e “G6” (Giornalisti iscritti al FPLD, Gestione contabile separata).

Ai fini della corretta alimentazione della posizione assicurativa del lavoratore, e del conseguente corretto calcolo della prestazione pensionistica, verranno inviati ai datori di lavoro interessati, con opportuna comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite “Comunicazione bidirezionale”, i codici fiscali dei lavoratori e le relative competenze errate, come sopra individuati.

Si rende necessario, quindi, procedere alla **verifica della correttezza dei flussi di denuncia Uniemens trasmessi** e, ove venga rilevato l'utilizzo del codice > Tipo Lavoratore > errato, procedere alla relativa sistemazione e all'invio del flusso Uniemens di variazione con l'inserimento del codice corretto, prestando la massima attenzione anche nell'inoltro dei flussi delle denunce successive.

Tale trattamento spetta ai lavoratori dipendenti delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria “Integrazione salariale unica” (ISU).

Nell'ambito del predetto nuovo codice intervento è istituita la **nuova causale codice evento “701”** - “ISU - Crisi aziende dell'indotto ex art. 2 quinquies DL n. 4/2024”.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Lavoratori marittimi: indennità di malattia e determinazione della retribuzione media globale giornaliera

INPS, Messaggio 29 maggio 2024, n. 2022

L'INPS - con Messaggio del 29 maggio 2024, n. 2022 - ha fornito chiarimenti in merito all'inclusione, nel **computo della retribuzione media globale giornaliera (RMGG)**, della voce retributiva c.d. "**bonus adjustment - gross up**" (una componente a carattere ricorrente, ancorché variabile nel suo importo mensile, in ragione della funzione e del meccanismo di calcolo, corrisposta su base mensile e non giornaliera).

Al riguardo, nel precisare che la voce retributiva "bonus adjustment - gross up" rientra nel computo della retribuzione media globale giornaliera, laddove la pattuizione individuale preveda che tale voce retributiva deve essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG, in applicazione dei criteri generali relativi alla natura compensativa del mancato guadagno propria dell'indennità di malattia.

Pertanto, al fine di consentire all'Istituto la **determinazione in automatico del valore della RMGG**, è necessario disporre del dato retributivo relativo allo specifico mese di competenza, nei flussi Uniemens.

INPS, PRESTAZIONI

Editoria: le novità in tema di prepensionamento del personale

INPS, Circolare 23 maggio 2024, n. 68

L'INPS – con Circolare del 23 maggio 2024, n. 68 – ha fornito le istruzioni per l'applicazione della disposizione, ex art. 1, comma 141, Legge n. 213/2023, in tema di prepensionamento del personale dell'editoria.

Al riguardo, è stato precisato che **non possono essere accolte domande** di prepensionamento che comportino il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti a oggi fino all'anno 2027.

Infine, con riferimento alla **posizione assicurativa** del richiedente, si segnala che l'ultima contribuzione deve essere accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni.

Il **trattamento pensionistico anticipato decorre** dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

INPS: aggiornati gli importi degli ANF per il 2024

INPS, Circolare 15 maggio 2024, n. 65

L'INPS – con Circolare del 15 maggio 2024, n. 65 – ha reso noto l'avvenuto aggiornamento dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'Assegno Nucleo Familiare alle diverse tipologie di nuclei.

I nuovi livelli riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, dunque composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

I **nuovi importi**, che sono applicabili **dal 1° luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025**, sono stati rivalutati in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolata dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'Assegno e l'anno immediatamente precedente.

Vedi l'Approfondimento

Riforma dello sport ed erogazione di NASpI e DIS-COLL

INPS, Circolare 20 maggio 2024, n. 67

L'INPS – con Circolare del 20 maggio 2024, n. 67 – ha fornito le istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/2021, che ha previsto l'accesso alla prestazione:

- di **disoccupazione NASpI** in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico e dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, nonché
- **DIS-COLL** per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Vedi l'Approfondimento

INPS: recupero dell'esonero contributivo nei contratti di solidarietà

INPS, Circolare 20 maggio 2024, n. 66

L'INPS – con Circolare del 20 maggio 2024, n. 66 – ha illustrato le modalità per il recupero delle riduzioni contributive spettanti per l'anno 2022 alle imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente, ex art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015.

Lo **sgravio è riconosciuto**, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per **un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile**, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della **riduzione contributiva è pari al 35%** della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Il beneficio contributivo è in linea generale considerato **incompatibile** con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall'ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l'impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive (unica deroga, "Decontribuzione Sud").

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all'interno di "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito", i seguenti elementi:

- nell'elemento "CausaleACredito", il codice causale di nuova istituzione "L991";
- nell'elemento "SommeACredito", il relativo importo.

Le **operazioni di conguaglio** dovranno essere effettuate entro il giorno 16 agosto 2024.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

APPROFONDIMENTI

INPS, CONTRIBUZIONE

Riscatto di periodi non coperti da contribuzione: al via le indicazioni dell'INPS

L'INPS - con Circolare del 29 maggio 2024, n. 69 - ha fornito indicazioni per l'applicazione della disciplina dell'istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione, ex art. 1, commi da 126 a 130, legge di Bilancio 2024.

La **facoltà di riscatto** è riconosciuta in favore degli **iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti** e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a **riscatto nella misura massima di cinque anni**, anche non continuativi.

Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.

Il **periodo oggetto di riscatto** deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative richiamate dalla disposizione in esame.

Pertanto, tale periodo (ovvero, parte di esso) può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell'ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell'intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.

Il **periodo da ammettere a riscatto** non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è presentata la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell'Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).

In considerazione delle condizioni richieste per l'esercizio della facoltà di riscatto in esame i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il **"sistema contributivo"**.

L'onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del **calcolo a "percentuale"**, ex art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 184/1997, applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto.

La **base di calcolo dell'onere** è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

La **rivalutazione del montante individuale dei contributi** disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

La **presentazione della domanda di riscatto** è limitata al biennio 2024–2025.

Pertanto, può essere presentata dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l'esercizio della facoltà di riscatto).

Per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è **fiscalmente deducibile dal reddito complessivo**.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente **in via telematica**, attraverso uno dei seguenti canali:

- servizi online dedicati;
- Contact center multicanale;
- Istituti di Patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo "AP135" disponibile online.

L'onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore ad € 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Alla data del saldo dell'onere si provvede all'accredito del periodo riscattato e si produrranno i relativi effetti di legge.

In caso di **interruzione del versamento dell'onere** viene comunque riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all'importo versato.

La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.

INPS, PRESTAZIONI

ANF 2024: le nuove indicazioni dell'INPS

L'INPS - con Circolare n. 65/2024 - ha comunicato i nuovi livelli di reddito familiare da aggiornare per il calcolo degli ANF, inerenti i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili (i nuclei composti dai coniugi, fratelli, sorelle e nipoti).

Nel dettaglio, l'Istituto ha provveduto a rivalutare solo gli importi contenuti nelle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

La **variazione percentuale** dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall'ISTAT tra l'anno 2023 e l'anno 2022, è risultata **pari a + 5,4%** e fa da riferimento per la determinazione dei livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo **dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025**.

La condizione preliminare per la sussistenza del diritto all'erogazione dell'assegno è dalla circostanza che il rapporto tra il reddito derivante da lavoro dipendente ed il reddito complessivo debba superare il 70%.

Fanno parte del **nucleo familiare del richiedente** la prestazione, in via generale:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e che non abbia abbandonato la famiglia o il soggetto unito civilmente;
- i figli e gli equiparati aventi età superiore ai 18 anni, se non più studenti;
- i figli o equiparati maggiorenni inabili;
- i figli di età superiore ai 21 anni compiuti;
- i fratelli e le sorelle, i nipoti del richiedente di età inferiore ai 18 anni, non coniugati, ovvero senza limite di età se inabili, orfani, senza diritto alla pensione di reversibilità.

La **domanda di assegno per il nucleo familiare** deve essere presentata dal lavoratore all'INPS, esclusivamente in **via telematica**, mediante uno dei seguenti canali:

- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

- patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'Istituto, il datore di lavoro provvede poi al calcolo dell'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

La somma indicata dall'Istituto individua, dunque, il tetto massimo di prestazione che può essere corrisposta su base mensile.

Non cambiano le modalità di **erogazione degli importi**: il pagamento avviene unitamente alla retribuzione mensile e il datore di lavoro opera poi il relativo conguaglio con le denunce contributive mensili.

Il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di "ANF DIP" deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l'attuale procedura telematica "Autorizzazione ANF", corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. Si richiamano sul punto le indicazioni fornite dall'Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.

In caso di **accoglimento**, al cittadino richiedente non viene più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello "ANF43"): è direttamente l'Istituto a provvedere alla istruttoria della domanda di "ANF DIP". In caso di **reiezione**, invece, viene inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello "ANF58").

In caso di autorizzazione parziale rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti del nucleo familiare, l'importo della prestazione ANF sarà successivamente calcolato solo considerando il nucleo autorizzato.

In caso di esito positivo, la Struttura territoriale INPS competente procede direttamente alla successiva istruttoria della domanda di "ANF DIP".

In caso di **reiezione**, invece, viene inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58).

In caso di **autorizzazione parziale** rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti del nucleo familiare, l'importo della prestazione ANF sarà successivamente calcolato solo considerando il nucleo autorizzato.

Anche in tale procedura l'esito della richiesta è visibile all'utente, o al Patronato delegato, accedendo con le proprie credenziali alla domanda presentata nella specifica sezione "Consultazione domanda". Ciò consente al cittadino richiedente o al Patronato delegato di monitorare la decorrenza e la scadenza dello stesso.

Una volta effettuata la presentazione telematica dell'istanza, il lavoratore può **visualizzare gli importi calcolati dall'INPS** accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.

Lo stesso lavoratore dovrà comunicare l'esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all'erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso la consueta procedura: erogazione in

busta paga ed esposizione a credito in Uniemens. Il datore ha accesso, all'interno del Cassetto previdenziale, all'applicazione "Consultazione Importi ANF", che consente di visualizzare le informazioni relative:

- alle domande assegno nucleo familiare dipendenti (ANF DIP):
- importi massimi spettanti, giornalieri e mensili;
- periodo di riferimento.

Pertanto, è possibile effettuare:

- una **ricerca puntuale** (per singolo codice fiscale lavoratore): in questo caso l'informazione è immediatamente disponibile;
- una **richiesta massiva** (per tutti i lavoratori di un'azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega): le informazioni saranno rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema.

All'interno di ciascuna busta paga, l'assegno matura in misura intera qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro per:

- ogni mese di lavoro, se ha effettuato almeno 104 ore se operaio e 130 se impiegato;
- ogni settimana se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;
- ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

In caso di **settimana corta**, cioè quando l'orario è ripartito su cinque giornate anziché su sei, l'assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato.

I flussi Uniemens includono, nella sezione "DenunciaIndividuale" di "PosContributiva" l'elemento "InfoAggCausaliContrib", che deve essere valorizzato come segue:

- nell'elemento "CodiceCausale": 0035 - ANF assegni correnti;
- nell'elemento "IdentiMotivoUtilizzoCausale", il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
- nell'elemento "AnnoMeseRif", il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
- nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif", l'importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

INPS, PRESTAZIONI

INPS: le nuove regole per la fruizione di NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi

L'INPS – con Circolare n. 67/2024 – ha fornito le corrette indicazioni che introducono la **tutela contro la disoccupazione** in favore dei:

- lavoratori sportivi del settore professionistico,
- lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico,
- lavoratori sportivi del settore dilettantistico,

titolari di **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, rendendo note le istruzioni amministrative per l'accesso alle relative prestazioni (NASpI e DIS-COLL).

Andando nel dettaglio, i destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI sono i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015.

L'importo della **NASpI è pari al 75%** della retribuzione mensile, calcolata secondo le indicazioni dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l'anno 2023, all'importo di € 1.352,19 e, per l'anno 2024, pari o inferiore ad € 1.425,21.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

A mente dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021, viene previsto che nell'**area del dilettantismo** i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e che a tale fine **sono iscritti**, con decorrenza dal 1° luglio 2023, alla **Gestione separata**, ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995.

Per tali lavoratori è dovuta la contribuzione derivante dall'applicazione, sui compensi relativi ai rapporti di lavoro sportivo, delle aliquote pari al 2,03% per la tutela della maternità, della malattia e della disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL).

I **lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo**, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, possono accedere alla **prestazione DIS-COLL** per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti previsti dall'art. 15, D.Lgs. n. 22/2015.

Può essere riconosciuta l'indennità DIS-COLL qualora sia soddisfatto - oltre al requisito dello stato di disoccupazione - anche il requisito di un mese di contribuzione in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

L'indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione - relativo all'anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno civile precedente, diviso per il numero di "mesi di contribuzione, o frazione di essi", ottenendo così l'importo del reddito medio mensile.

L'indennità DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l'anno 2023, all'importo di € 1.352,19 e, per l'anno 2024, pari o inferiore ad € 1.425,21.

La prestazione **non può**, comunque, **superare la durata massima di 12 mesi**.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 17/06/2024	INPS	Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria	Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti	Modello F 24 on line
Lunedì 17/06/2024	INPS	Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria	Committenti	Modello F 24 on line
Lunedì 17/06/2024	INPS	Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente	Datori di lavoro	Modello F 24 on line
Lunedì 17/06/2024	INPS	Versamento contributo fondo di integrazione salariale	Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale (Codice	Modello F 24 on line

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
			autor. INPS 0J)	
Lunedì 17/06/2024	INPS EX ENPALS	Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente	Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport	Modello F 24 on line
Lunedì 17/06/2024	IRPEF	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Lunedì 17/06/2024	IRPEF	Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
		cessazione del rapporto di lavoro.		
Lunedì 17/06/2024	IRPEF	Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell'addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta e versata in un'unica soluzione.	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Lunedì 17/06/2024	INPGI	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazione	Modello F24/Accise
Lunedì 17/06/2024	INPS	Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato	Aziende agricole	Modello F 24 on line

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Giovedì 20/06/2024	FASC	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati	Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica	Bonifico bancario - Denuncia telematica
Martedì 25/06/2024	ENPAIA	Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati	Aziende agricole	M.A.V. bancario - denuncia on line
Lunedì 01/07/2024	INPS EX ENPALS	Denuncia contributiva mensile unificata	Aziende settori sport e spettacolo	Procedura telematica
Lunedì 01/07/2024	INPS	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Datori di lavoro	Trasmissione telematica
Lunedì 01/07/2024	LUL	Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente	Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta	Stampa meccanografica - Stampa Laser